



COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19/2013

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONE PER
L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **quattro** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari di Viale Vittoria n. 14, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione**, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i sottoelencati Signori, che all'appello risultano:

1 - DA RONCO GIANNI - SINDACO	P	12 - ARDUINO DAVIDE	P
2 - FAVORITO GIOVANNI	P	13 - MAZZA RENATO	A
3 - ANDRINI EMANUELA	P	14 - VOERZIO ROBERTO	P
4 - PANI ELVIO	P	15 - GIACOMINO PAOLO	P
5 - ORIA MARIA LUISA	P	16 - DEL BEL BELLUZ TAMARA	P
6 - BERSAGLI SABINO	P	17 - SIESTO MASSIMO	P
7 - SCAGLIONE GASPARE	P		
8 - GRILLO GIOVANNI	P		
9 - PACCHIARDO MONICA	P		
10 - PINSOGLIO GABRIELE	P		
11 - PATTARELLI GIUSEPPE	P		

Totale presenti **16**

Totale assenti **1**

Presiede il Signor FAVORITO Giovanni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Ilaria GAVAINI.

Sono presenti gli Assessori Signori: AGRIMANO Giovanni, ARENELLA Vittorio, TUCCI Leonardo, ZIO Maria Concetta e MALACRINO Claudio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

UFFICIO TRIBUTI.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Come di consuetudine vengono accorpate in unica discussione – riportata all'interno della deliberazione di approvazione del bilancio 2013 (verbale n. 26/2013 in data odierna) – i punti posti all'Ordine del Giorno dal 5 al 13 – votando poi singolarmente ciascuna deliberazione;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'articolo 49 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in data 18/08/2000;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori, nella seduta in data 24/06/2013;

Visto il verbale della 2^a Commissione Consiliare in data 1/07/2013;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 73 in data 17/12/1999;

Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 68 in data 28/09/2006;

Dato atto che sono presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione:

Con n. 10 voti favorevoli - n. 2 voti contrari (Del Bel Belluz - Siesto) – n. 4 astenuti (Favorito – Arduino – Voerzio – Giacomino) – su n. 16 presenti e n. 12 votanti - espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

DI APPROVARE L'ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Successivamente, il Consiglio Comunale

Dato atto che sono presenti in aula n. 16 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione:

Con n. 15 voti favorevoli - n. 1 astenuto (Favorito) – su n. 16 presenti e n. 15 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e smi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

UFFICIO TRIBUTI.

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto inoltre il comma 8 del predetto art. 13 e s.m.i., con il quale viene fissata l'aliquota nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista l'attuale versione dell'art. 13, c. 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. n.214/2011 che dispone quanto segue:

“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Visto altresì il D.L. 54 del 21 maggio 2013 di sospensione parziale dell'acconto IMU 2013 che stabilisce in sintesi :

1) per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

2) in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013;

3) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);

4) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;

b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune;

5) moltiplicatori rendite catastali:

dal 1 gennaio 2013 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione), il moltiplicatore passa da 60 a 65;

6) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29 maggio 2012, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2012;

Ritenuto pertanto necessario sulla base delle risultanze di quanto indicato e delle esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio, proporre le aliquote il cui gettito possa coprire la decurtazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera C.C. n. 48 del 27/09/2012 ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 10, comma 4 quater, lett. b, punto 1, del D.L. n. 35/2013 convertito in L. n. 64 del 06/06/2013 con il quale è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;

Visti i pareri favorevoli, in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Finanziaria;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. Di approvare per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	10,6‰	
UNITA' ABITATIVA ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE, NELLA QUALE IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE, E RELATIVE PERTINENZE (1 SOLA PER CIASCUNA CATEGORIA CATASTALE C2-C6-C7).	3,8‰	€ 200,00 + € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE), POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA.	3,8‰	
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO IN ITALIA, DA CITTADINI ITALIANI, NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA.	3,8‰	
UNITA' ABITATIVA (E RELATIVE PERTINENZE) POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO CONCESSA IN LOCAZIONE CON CONTRATTO AGEVOLATO. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4‰	
FABBRICATO RURALE AD USO STRUMENTALE (art. 9 c. 3 bis D.L. 30/12/93 n° 557, convertito con modificazioni dalla L. 24/2/1994 n° 133).	2‰	

2) Dare atto che ai sensi del D.L. n. 54 del 21 maggio 2013:

- per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni.

- in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al punto 1 è fissato al 16 settembre 2013.
- l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).
- per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :
 - a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;
 - b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune;
- gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat
- i soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3) Di stabilire per l'anno 2013 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00. Per l'anno 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 e pertanto, complessivamente, la detrazione massima non può superare euro 600,00.

4) Di provvedere entro il 30 settembre 2013, qualora non sussistano le condizioni di ordine finanziario tali da garantire l'equilibrio di bilancio e nei rispetti dei termini di legge, a rimodulare le aliquote sopra indicate ed ad introdurne di nuove per particolari casistiche, tenendo anche conto dei chiarimenti in materia di IMU che verranno emanati dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia con apposita circolare esplicativa.

5) Di dare atto che per quanto non specificatamente previsto o in contrasto con Regolamento Comunale, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti il tributo.

6) Di delegare il responsabile IMU ad espletare gli adempimenti previsti dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L.35/2013 ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del M.E.F..

7) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.


**OGGETTO:
UFFICIO TRIBUTI.
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

**IL DIRETTORE
Dottor Massimo CANGINI
(firmato digitalmente)**

In data 19/06/2013



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 – del TUEL approvato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 – vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE


**IL DIRETTORE AREA FINANZE
Dottor Massimo CANGINI
Firmato Digitalmente**

In data 19/06/2013




Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FAVORITO Giovanni



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11 LUG. 2013

Data, 11 LUG. 2013 -



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI



ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva in data 4 LUG. 2013

- ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000 -
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata
esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Ilaria GAVAINI

